

DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI**TERZO GRUPPO**

Viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità un terzo gruppo di risposte alle domande più frequenti provenienti dal mercato in merito al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa. Ulteriori risposte saranno rese disponibili nei prossimi giorni.

Si ricorda che per le iscrizioni via web è a disposizione il portale www.ruir.it.

Nel caso di iscrizioni tramite modelli cartacei, si raccomanda di non utilizzare le bozze degli allegati scaricati dal sito dell'Autorità nei mesi di agosto e settembre 2006 durante la fase della pubblica consultazione (contraddistinti dai numeri da 22 a 31), in quanto superati da quelli definitivi pubblicati sul sito il 16 ottobre 2006.

Art. 2, lett. d) – Definizione di intermediazione assicurativa**1. Cosa si intende per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"?**

Un collaboratore "esterno" (non dipendente) di un'agenzia, che abbia il solo compito di curare l'assistenza e la gestione di pratiche di sinistro dei clienti dell'agenzia rientra nell'attività di intermediazione? Deve essere iscritto nel registro?

Per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati" si intende l'attività di assistenza offerta dall'intermediario all'assicurato che, avendo subito un sinistro, si deve rivolgere alla propria compagnia di assicurazione per chiedere il pagamento delle somme dovute.

Il collaboratore esterno che abbia il compito di curare l'assistenza e la gestione di pratiche di sinistro per conto dell'agente, pertanto, svolge attività di intermediazione e perciò deve essere iscritto nel registro, sezione E.

2. L'attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione? E in tale caso a quale sezione del registro deve essere richiesta l'iscrizione?

Secondo la definizione di cui all'art. 106 del Codice delle assicurazioni e all'art. 2, lett. d) del Regolamento, l'attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l'iscrizione nel registro.

In particolare, l'intermediario dovrà iscriversi: nella sezione A, se agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; nella sezione B, se agisce su incarico del cliente senza essere fornito di poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione; nella sezione C, se è il produttore diretto di un'impresa di assicurazione ed esercita l'intermediazione assicurativa nei rami vita e dei rami infortuni e malattie senza obblighi di orario o di risultato; nella sezione D se si tratta di una banca, di un intermediario finanziario, di una Sim o di Poste Italiane s.p.a. - Divisione bancoposta; nella sezione E, se è un dipendente, collaboratore, produttore o altro incaricato degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D che opera al di fuori dei locali degli intermediari stessi.

3. Svolge attività di intermediazione assicurativa:

- un collaboratore (c.d. "esattore") che si limita ad incassare i premi presso il domicilio degli assicurati?
- un collaboratore che acquisisce la denuncia di sinistro presso il domicilio dell'assicurato?
- il c.d. "procuratore"?
- il fattorino addetto a consegnare/ritirare documenti e/o assegni, consegnando relative quietanze, ma senza apporre firme per ricevuta?

Non può essere resa una risposta unitaria ai quesiti posti, in quanto le figure sopraindicate vanno riempite di contenuto alla luce della definizione di attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 106 del Codice delle Assicurazioni e all'art. 2, lettera d) del Regolamento e dell'attività in concreto esercitata, con particolare riferimento al contesto nel quale operano. A titolo esemplificativo, deve essere iscritto nel registro chi ritira assegni, incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio dell'assicurato, in quanto tali operazioni rientrano nell'attività di conclusione, gestione o assistenza nell'esecuzione del contratto. Non deve, di contro, essere iscritto il soggetto che svolga l'attività tipica del fattorino, vale a dire la mera consegna e ricezione di documentazione in busta chiusa, con contestuale rilascio di ricevuta relativa al solo recapito della busta, senza possibilità di avere visione ed entrare nel merito della documentazione consegnata o ricevuta.

4. Esercita attività di intermediazione assicurativa il procacciatore di affari o il segnalatore?

Alla luce della definizione di cui all'art. 106 del Codice delle Assicurazioni e all'art. 2, lett. d) del Regolamento, l'attività di mera segnalazione di nominativi all'intermediario senza percepire alcun compenso non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che essa non si sostanzia anche in un'attività propedeutica o correlata alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso.

5. I dipendenti di agenzia a cui fanno capo le mansioni di gestione sinistri o contabilità aziendale svolgono attività di intermediazione assicurativa? Devono essere iscritti?

I soggetti che, all'interno dei locali di un intermediario, esercitano esclusivamente attività amministrative quali, ad esempio, la tenuta della contabilità non svolgono attività di intermediazione assicurativa e, pertanto, non devono essere iscritti nel registro.

Costituisce, invece, attività di intermediazione assicurativa la gestione dei sinistri e, di conseguenza, se i soggetti che svolgono tale ultima attività operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto in A, B o D che se ne avvale, essi devono essere iscritti nella sezione E del registro; viceversa, se tale attività è esercitata all'interno dei locali del predetto intermediario, non è richiesta l'iscrizione nel registro, ma ai soggetti che la svolgono si applica la disciplina dell'art. 42 del Regolamento.

Artt. 13 e 14 – Iscrizione delle società agenziali

1. L'oggetto sociale di una società che intenda iscriversi nella sezione A del registro deve contenere specifiche particolari o seguire una bozza di riferimento eventualmente predisposta dall'ISVAP?

Non vi è una bozza di riferimento circa il contenuto dello statuto di una società agenziale, tuttavia l'oggetto sociale deve includere l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Art. 21 – Formazione professionale

1. Come deve essere certificata la formazione professionale?

L'impresa di assicurazione che si avvale di produttori diretti è tenuta ad attestare, nella domanda per la loro iscrizione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, di aver provveduto ad impartire loro una formazione conforme ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 17; nel caso dei soggetti da iscrivere nella sezione E, la predetta attestazione è resa nella domanda di iscrizione dagli intermediari che si avvalgono della loro collaborazione (art. 21, comma 3).

2. Quale formazione professionale va impartita a coloro che intendano svolgere per la prima volta attività subagenziale o quella di collaboratore da iscrivere nella sezione E?

Come previsto dall'art. 21, lett. c) del Regolamento, la formazione deve essere acquisita mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall'art. 17, comma 2. In particolare, fermi restando gli ulteriori requisiti di cui alla norma da ultimo citata, il soggetto da formare, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, dovrà partecipare a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula, aventi ad oggetto le materie indicate nella lett. b) dell'art. 17.

3. Le imprese monoramo devono erogare lo stesso numero di ore di quelle multiramo?

Il numero minimo di ore di frequenza ai corsi di formazione professionale per l'iscrizione al registro è identico per tutti gli intermediari che non sostengono una prova di idoneità; la formazione in tal modo acquisita, consente, tra l'altro, ai soggetti che collaborano con un intermediario operante per un'impresa monoramo di prestare la propria collaborazione anche ad un intermediario che opera per un'impresa multiramo, senza necessità di integrare la formazione.

Art. 21 – Iscrizione delle persone fisiche nella sezione E del registro

1. Da chi può essere sostituito il subagente temporaneamente assente?

Il subagente temporaneamente assente può essere sostituito solo da altro soggetto che collabora con lo stesso agente, che sia stato da questo iscritto nella sezione E del registro e che pertanto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al primo in termini di copertura assicurativa, formazione professionale e requisiti di onorabilità.

2. I promotori finanziari che operano all'interno di agenzie assicurative, e che quindi collocano prodotti assicurativi, sono tenuti a riprodurre tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione alla sezione E visto che è già stata a suo tempo prodotta per l'iscrizione all'albo promotori finanziari oppure è sufficiente un'autocertificazione?

Il collaboratore che opera esclusivamente all'interno di agenzie assicurative non è tenuto all'iscrizione nella sezione E del registro, dal momento che in tale sezione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, devono essere iscritti gli addetti all'attività di intermediazione che operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, o D.

Il collaboratore, tuttavia, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 42 del Regolamento. Relativamente alla professionalità, il promotore finanziario deve acquisire la specifica formazione assicurativa richiesta dal Regolamento (art. 17, comma 2); riguardo ai requisiti di onorabilità, il promotore finanziario potrà, qualora

l'intermediario che si avvale della sua collaborazione lo accetti, produrre un'autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La documentazione relativa al possesso dei predetti requisiti da parte del promotore finanziario deve essere conservata dall'agente.

3. Gli impiegati di una subagenzia devono essere iscritti nella sezione E in quanto operanti al di fuori dei locali dell'agente? E i collaboratori dei subagenti? Chi deve richiedere l'iscrizione? E' possibile svolgere attività di collaborazione per più di un intermediario?

Sia gli impiegati che i collaboratori di una subagenzia che svolgono attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'agente devono essere iscritti nella sezione E (art. 21, comma 1).

La domanda di iscrizione è presentata, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, da ciascun intermediario iscritto in A, B o D che si avvale della collaborazione dei soggetti da iscrivere.

E' possibile svolgere attività di intermediazione anche per diversi intermediari iscritti nella sezione A, nel rispetto, naturalmente, delle regole contrattuali disciplinanti il rapporto tra il collaboratore e l'agente. Di tale plurima collaborazione viene data evidenza nel registro, come previsto dall'art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento.

4. Nel caso in cui un collaboratore non sia iscritto quali sono le conseguenze di carattere sanzionatorio?

L'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di un soggetto non iscritto nel registro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da diecimila a centomila euro (art. 305 del Codice delle Assicurazioni). Inoltre, è prevista la sanzione disciplinare della radiazione dal registro per l'intermediario che si avvale di collaboratori non iscritti (art. 62 del Regolamento).

Roma, 6 dicembre 2006